



## Autotrasporto

# In crescita gli investimenti, personale difficile da reperire

Continua il monitoraggio dell'ufficio studi di Confartigianato sulla micro e piccola impresa. In un focus dedicato emerge che nel settore del trasporto gli indicatori congiunturali evidenziano qualche segnale di ripresa. Sul fronte dei ricavi per le imprese di trasporto terrestre, nel primo trimestre del 2021, persiste un calo del 6,9%. Gli investimenti in mezzi di trasporto segnano un aumento congiunturale del 4,4%, consolidando il +10,5% del quarto trimestre del 2020. Il confronto dei dati sui volumi di traffico stradale pesante indica, nella primavera del 2021, il recupero dei livelli del 2019, anno pre Covid-19, mentre risultano in salita le aspettative su ordini e domanda. I segnali di ripresa seguono un anno pesante per le imprese del mondo del trasporto, con cali dei ricavi del 12,2%, particolarmente difficile nel trasporto persone, uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi pandemica. Altro elemento chiave sono le crescenti tensioni dei prezzi delle commodities, che si ripercuotono sui costi del gasolio per le imprese che a maggio 2021 hanno recuperato i

livelli di febbraio 2020, precedenti allo scoppio della pandemia. Le turbolenze sui prezzi delle materie prime si intrecciano con una crisi della logistica a livello globale, che sta determinando scarsità dei container, allungamento dei tempi di consegna e forti aumenti dei noli: a fine maggio 2021 il costo del trasporto marittimo risulta 2,5 volte quello di un anno prima. Sul fronte della domanda di lavoro si osserva una crescente difficoltà di reperimento del personale: a maggio 2021 per i conduttori di mezzi sono 7.911 le entrate di difficile reperimento, pari al 38,2% del totale, il dato più alto del mese di maggio degli ultimi 3 anni. Per tutte le entrate del settore del trasporto e distribuzione la quota di difficile reperimento è del 30%. Nell'autotrasporto operano 87 mila imprese con 347 mila addetti, un comparto a elevata vocazione artigiana (52,9% del totale delle imprese). Il 73% degli occupati del settore lavora in micro e piccole imprese; il peso delle MPI dell'autotrasporto sul totale dell'economia è dell'1,6%, quota che nel Mezzogiorno sale al 2,1%.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Martedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Mercoledì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Giovedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Venerdì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Sabato</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 12</b>

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell'associazione è  
0543 452811

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

**Consulenza Fiscale:**

*Disamina sul DL "Sostegni Bis"* da pag. 2

**Consulenza del Lavoro:** *Le novità introdotte dalla Legge di Conversione n. 69 del 21 maggio 2021* da pag. 7

**Credito:** *La convenzione di tesoreria* da pag. 9

## I CONTENUTI FISCALI DEL DECRETO LEGGE “SOSTEGNI BIS”

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio u.s. il decreto legge “Sostegni-bis” che contiene importanti le novità con contenuto fiscale, entrate in vigore il 26 maggio 2021, che di seguito si evidenziano.

Si offre un commento generale alle disposizioni tributarie, ponendo in rilievo eventuali osservazioni, già esposte nell’audizione Parlamentare per formulare proposte o evidenziare criticità.

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ARTICOLO 1)

La disposizione contiene 3 nuove tipologie di contributo:

- ➔ **un contributo “automatico”**, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del “D.L. Sostegni”(commi 1-4);
- ➔ **un contributo “alternativo”** a quello automatico, che consente di ricalcolare il beneficio e di richiedere la quota maggiormente spettante(commi 5-9). Tale misura cede, al suo interno, una più favorevole modalità di calcolo del contributo, nei confronti dei soggetti che non hanno beneficiato del contributo previsto dal “D.L. Sostegni” (comma 10);
- ➔ **un contributo “con finalità perequativa”**, a favore dei soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato di esercizio (anziché del fatturato) (comma 16).

**Tutte le forme di contributo spettano nella misura massima di 150 milioni di euro**, non rilevano ai fini delle imposte dirette ed Irap, nè ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex art.t. 61 e 109 TUIR.

#### 1.1 Contributo “automatico”

A favore dei soggetti economici con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, che abbiano richiesto ed ottenuto il contributo di cui al decreto “Sostegni”, e non lo abbiano restituito e lo abbiano indebitamente percepito, è riconosciuto un contributo ulteriore automatico, della stessa misura del precedente.

Il contributo non necessita, quindi, di alcuna istanza: sarà accreditato dall’Agenzia delle entrate

sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato versato il precedente contributo, oppure sarà riconosciuto un credito d’imposta se il richiedente, per il precedente contributo, ha effettuato tale scelta.

**Osservazioni in sede di audizione parlamentare:** L’automatismo è positivo, in quanto garantisce velocità nell’erogazione. Tuttavia, va ottenuto un rapido e tempestivo “sblocco” delle istanze relative al contributo “DL Sostegni” che l’Agenzia delle entrate ha posto in fase di “controllo”. Solo a seguito di tale “sblocco” l’Agenzia procederà al riconoscimento del nuovo contributo.

#### 1.2 Contributo “alternativo”

Tale contributo considera un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato/corrispettivi.

È riconosciuto ai soggetti (esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo, titolari di reddito agrario ex art. 32 TUIR):

- ➔ con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021,
- ➔ con ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro,
- ➔ con un calo di fatturato/corrispettivi, tale che l’ammontare medio mensile degli stessi **del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021** sia inferiore almeno del 30% rispetto al corrispondente ammontare medio mensile del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

La misura del contributo “alternativo” è stabilita in percentuali diverse, a seconda se:

- ➔ **il soggetto ha già beneficiato del contributo ex DL 41/2021 (e, di conseguenza, di quello “automatico” di cui al punto 1.1):** le percentuali sono identiche a quelle previste per il contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021). In tal caso, dall’importo determinato è scomputato il contributo “automatico” e all’operatore economico è riconosciuto solo il maggior valore (se dalla rideterminazione deriva un minor valore, la differenza rispetto al contributo “automatico” non va restituita);
- ➔ **il soggetto non ha beneficiato del contributo ex DL 41/2021 (e, quindi, neppure del contributo “automatico”):** il tal caso le percentuali sono più elevate di quelle previste per il precedente contributo.

Soggetti con ricavi/compensi:	soggetti che hanno beneficiato del CFP DL 41/2021	soggetti che non hanno beneficiato del CFP DL 41/2021
non superiori a 100.000 euro	60%	90%
Superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro	50%	70%
Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro	40%	50%
Superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro	30%	40%
Superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	20%	30%
<b>Misura massima: 150.000 euro</b>		

Per il contributo alternativo è prevista la presentazione di un'istanza, **entro un termine che dovrà essere stabilito con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Tali soggetti dovranno in ogni caso, prima della presentazione dell'istanza, trasmettere la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 (scadenza: 31 maggio 2021).**

Tale contributo, analogamente a quello previsto dal decreto Sostegni, è fruito direttamente tramite accredito sul c/c bancario o postale, o tramite credito d'imposta.

**Osservazioni in sede di audizione parlamentare:** è necessario intervenire a favore delle imprese che, pur presentando un calo di fatturato, non raggiungono la "fatidica" soglia del 30%, prevedendo l'introduzione di un decalage che permetta di godere del beneficio, seppur in misura più ridotta, a coloro che presentano un calo del fatturato fino ad almeno la metà di quello previsto.

### 1.3 Contributo perequativo a seguito del peggioramento del risultato economico

La terza forma di contributo spetta ai soggetti (imprese, lavoratori autonomi, titolari di reddito agrario ex art. 32 TUIR):

- ➔ con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021,
- ➔ con un volume di ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019 (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare),
- ➔ a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019**, in misura pari o superiore alla percentuale definita con un decreto del Ministero delle finanze.

Il contributo è determinato applicando alla suddetta differenza positiva (risultato economico 2020 meno risultato economico 2019) una percentuale che dovrà essere stabilita con uno specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La percentuale si applica alla predetta differenza "nettizzata" dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall'inizio dell'emergenza sanitaria (cioè, dal decreto Rilancio, quelli automatici del DL "Agosto" e DL Ristori e DL "Natale", DL Sostegni e DL Sostegni-bis). Per la richiesta del contributo è prevista la presentazione di un'istanza, **entro un termine che dovrà essere stabilito con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate.** Quale condizione per la presentazione dell'istanza, è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2020, **entro la data del 10 settembre 2021.**

Tale forma di contributo è subordinata ad autorizzazione comunitaria.

**Osservazioni in sede di audizione parlamentare:** occorre intervenire per spostare il termine di presentazione dei dichiarativi, previsto quale condizione per la presentazione dell'istanza per il contributo perequativo, al 31 ottobre 2021. Al fine di semplificare gli adempimenti, andrebbe:

- ➔ previsto che gli importi dei precedenti contributi a fondo perduto tutti erogati da Agenzia delle entrate non debbano essere indicati nell'istanza, trattandosi di dato già a conoscenza dell'Amministrazione;
- ➔ valutata la possibilità di eliminare la previsione della presentazione dell'istanza stabilendo che per tutti coloro che presenteranno le dichiarazioni reddituali entro il termine previsto (si auspica, 31 ottobre 2021) l'Amministrazione finanziaria provvederà, sulla base dei criteri stabiliti dall'apposito D.M., al ricorrere delle condizioni, al riconoscimento del contributo a congruaglio.

## SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE (ARTICOLO 2)

Viene istituito un fondo per il sostegno delle attività economiche “chiuse” con una dotazione di 100 milioni di euro. Per accedere al contributo, le attività devono essere state chiuse per almeno 4 mesi nel periodo compreso **fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge in commento**.

L’attuazione della misura è prevista tramite un decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, da emanarsi entro il 25 giugno 2021 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni bis).

## COMUNI MONTANI- INCREMENTO DELLE RISORSE (ARTICOLO 3)

La disposizione prevede un incremento di 100 milioni di euro per il 2021 del fondo destinato al sostegno dei comuni a vocazione montana. Il fondo è erogato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in favore delle **imprese turistiche art. 4 decreto legislativo 79/2011**, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

Ai sensi del citato articolo 4, sono imprese turistiche *quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica*.

### Osservazioni in sede di audizione parlamentare:

Occorre ampliare il perimetro delle imprese beneficiarie, includendovi anche le imprese artigiane che si occupano di manutenzione di impianti e di comprensori sciistici, compresa la gestione della neve.

## CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA (ARTICOLO 4)

Viene esteso il credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, per i mesi **da gennaio a maggio 2021**. Il beneficio spetta se l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra

il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

Per le imprese del comparto turistico-recettivo (alberghi, agenzie di viaggio e tour operator) la misura è estesa fino a luglio 2021.

Osservazioni in sede di audizione parlamentare: Occorre ampliare a tutto luglio 2021 il beneficio, al pari di quanto previsto per il comparto turistico.

Inoltre, al fine di evitare che la mancata percezione dei canoni di affitto relativi ad immobili non abitativi si tramuti in una ingiustificata tassazione degli stessi in capo ai proprietari, andrebbe allineato il trattamento fiscale della mancata percezione dei canoni non abitativi a quello già previsto per quelli abitativi.

Inoltre, in considerazione della proroga concessa dalla norma, occorre prevedere un più ampio termine (31 dicembre 2022) entro cui è possibile cedere il credito, stante il fatto che le quote di credito non compensato nell’anno e non cedute sono perse.

## MISURE URGENTI PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA (ARTICOLO 8)

L’articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del **credito di imposta sulle rimanenze di magazzino** nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall’articolo 48-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il termine del 25 giugno 2021, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d’imposta.

Inoltre, è prevista la presentazione di **una specifica istanza** all’Agenzia delle entrate, sulla base di un provvedimento direttoriale che ne stabilirà contenuto, modalità e termini.

## PROROGA TERMINI AGENTE RISCOSSIONE (ARTICOLO 9)

La disposizione proroga al 30 giugno 2021 il termine:

- ➔ di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge;
- ➔ degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi.

La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

## **TASSAZIONE CAPITAL GAIN START UP INNOVATIVE (ARTICOLO 14)**

La disposizione esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

**Osservazione in sede di audizione parlamentare:** la disposizione dovrebbe essere ampliata in modo da includere anche altre fattispecie, quali ad esempio le situazioni coinvolte da ricambio generazionale.

## **RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCURSUALI (ARTICOLO 18)**

L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali.

In particolare, per le procedure concorsuali viene ripristinata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA- già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una

procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.

La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

La disposizione si applica alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore del decreto in esame (cioè, 26 maggio 2021).

## **PROROGA DEGLI INCENTIVI PER LA CESSIONE DI CREDITI E ACE INNOVATIVA 2021 (ARTICOLO 19)**

E' prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DeferredTaxAssets, DTA).

La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.

La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

## **CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI (ARTICOLO 20)**

L'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che:

- ➔ si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017);
- ➔ gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

## ESTENSIONE LIMITE ANNUO DI COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2021 (ARTICOLO 22)

È modificato, per l'anno 2021, il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, elevandolo a 2 milione di euro (il limite ordinariamente stabilito nella misura di 700.000 euro era stato già aumentato, per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro).

## CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ARTICOLO 32)

La disposizione reintroduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

**Osservazioni in sede di audizione parlamentare:** occorre incrementare lo stanziamento per garantire un aumento dell'intensità di aiuto.

## MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE (ARTICOLO 64, CC. 6-11)

Sono introdotte alcune agevolazioni per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione effettuate nel periodo 26 maggio 2021-30 giugno 2022, di abitazioni non di lusso, a favore di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età ed aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro:

- ➔ **esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà** - nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione - riferiti alle "prime case". Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'aliquota del 2% dell'imposta di registro, ai sensi della nota II-bis, art.1, tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro.

- ➔ Nel caso di **cessione soggetta ad IVA**, all'acquirente è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare, che può essere compensato.
- ➔ È altresì prevista l'esenzione da imposta di registro, bollo, ipo-catastali, concessioni governative, dei finanziamenti erogati per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione.

## MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI (ARTICOLO 67)

- ➔ È riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, **un credito d'imposta fino al 30 per cento** della spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (cc. 1-6).
- ➔ Per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria) (c. 7).
- ➔ È esteso agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021-2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

**Francesco Bandini**

**[fbandini@confartigianato fo.it](mailto:fbandini@confartigianato fo.it)**

## **Conversione D.L. 41 del 22 marzo 2021 Decreto Sostegni - Legge di Conversione n. 69 del 21 maggio 2021**

Articolo 6-quinquies: In fase di conversione è stato inserito l'articolo 6-quinquies che dispone la modifica dell'articolo 112, comma 1, del Decreto Legge 104 del 14/08/2020.

L'articolo 112 prevedeva, per l'anno 2020, che il limite di esenzione per i fringe benefit e il welfare aziendale, fissato ad Euro 258,23, venisse raddoppiato, passando ad Euro 516,46. La Legge di conversione proroga tale beneficio anche all'anno 2021.

Il limite di Euro 258,23 era previsto dal comma 2 art. 51 del TUIR che fa riferimento, ad esempio, ai buoni acquisto e buoni carburante, ai compensi in natura in genere come la concessione dell'auto ad uso promiscuo.

Articolo 8 comma 3-bis: E' stata introdotta la proroga delle scadenze di presentazione delle domande di ammortizzatori sociali e dei modelli SR41 previste tra l'01/01/2021 e il 31/03/2021, al 30/06/2021.

## **Decreto Sostegni Bis- D.L. 73 del 25/05/2021**

**Articolo 9 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, ....:** L'articolo prevede la proroga della sospensione dei pignoramenti in busta paga dal 30/04/2021 (precedente scadenza) al 30/06/2021. I pignoramenti, salvo ulteriori proroghe, dovrebbero riprendere dalla busta paga del mese di giugno 2021.

**Articolo 38 - disposizioni in materia di NASPI:** Fino al 31/12/2021, per le prestazioni in pagamento dall'01/06/2021, è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, D.Lgs. 22 04/03/2015 (riduzione del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto (26/05/2021) e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo 01/06/2021- 30/09/2021 è sospesa fino al 31/12/2021 la riduzione di cui sopra.

Dall'01/01/2022 ritornerà applicabile la riduzione del 3% e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente l'1/10/2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

**Articolo 39 - Disposizioni in materia di contratto di espansione:** Viene allargato alle aziende con 100 dipendenti la possibilità di accedere al contratto di espansione. Il limite delle 100 unità può essere raggiunto anche attraverso l'aggregazione stabile di più aziende di piccole dimensioni. La norma prevede attraverso questo istituto la possibilità di accompagnare alla pensione i lavoratori più anziani attraverso uno scivolo agevolato fino a 5 anni, assumendo l'impegno di inserire altri lavoratori e di formare il restante personale in una prospettiva di ricambio generazionale e aggiornamento delle competenze.

**Articolo 40 - Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale:** Viene introdotta una speciale cassa integrazione straordinaria in deroga per le aziende industriali destinatarie della CIGS (oltre 15 dipendenti) che abbiano subito nel primo semestre 2021 un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2019.

L'ammortizzato speciale prevede una riduzione massima dell'orario di lavoro medio giornaliero, settimanale o mensile dell'80%. Quindi non si potrà fare cassa a zero ore. Non è previsto alcun contributo addizionale e l'Inps riconosce ai lavoratori il 70% della retribuzione persa anziché l'80% con il rispetto del massimale.

A partire dall'1/07/2021, per le aziende industriali, senza limiti dimensionali, sarà possibile fare richiesta dell'ammortizzatore ordinario CIGO con le normali procedure senza però il pagamento del contributo addizionale. A chi farà accesso a questo ammortizzatore sarà applicato il divieto di licenziamento fino al 31/12/2021.

**Articolo 41 - Contratto di rioccupazione:** Dall'1/07/2021 al 31/10/2021 sarà possibile assumere per

---

sonale con il contratto di rioccupazione che prevede l'inserimento di lavoratori in stato di disoccupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Di comune accordo, le parti, dovranno sottoscrivere un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto avrà una durata di sei mesi al termine del quale il rapporto di lavoro potrà essere interrotto nel rispetto del regolare periodo di preavviso. Al datore di lavoro spetta un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di Euro 6.000,00 annui. In caso di interruzione del rapporto di lavoro al termine dei primi 6 sei, l'esonero contributivo andrà restituito. L'esonero non spetta neanche in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti all'assunzione nella medesima unità produttiva o in caso di licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione agevolata.

In caso di dimissione del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione, l'esonero spetta per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

**Articolo 43 - Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio:** A partire dal 26/05/2021, ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile fino al 31/12/2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. In caso di applicazione del presente beneficio, è prevista l'applicazione del divieto di licenziamento fino al 31/12/2021.

L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**



## TASSI DEL MESE DI GIUGNO 2021

Condizioni valide per le seguenti banche: Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,854%	Euribor 3m + 5,350 = 4,804%	Euribor 3m + 6,750 = 6,204%	Euribor 3m + 8,300 = 7,754%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,454%	Euribor 3m + 3,700 = 3,154%	Euribor 3m + 4,700 = 4,154%	Euribor 3m + 5,400 = 4,854%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,454%	Euribor 3m + 3,700 = 3,154%	Euribor 3m + 4,700 = 4,154%	Euribor 3m + 5,400 = 4,854%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,704%	Euribor 3m + 5,150 = 4,604%	Euribor 3m + 6,300 = 5,754%	Euribor 3m + 8,300 = 7,754%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,854%	Euribor 3m + 2,900 = 2,354%	Euribor 3m + 4,700 = 4,154%	Euribor 3m + 5,400 = 4,854%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,454%	Euribor 3m + 3,700 = 3,154%	Euribor 3m + 4,700 = 4,154%	Euribor 3m + 5,400 = 4,854%

Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,704%	Euribor 3m + 5,150 = 4,604%	Euribor 3m + 6,750 = 6,204%	Euribor 3m + 8,300 = 7,754%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,454%	Euribor 3m + 3,700 = 3,154%	Euribor 3m + 4,700 = 4,154%	Euribor 3m + 5,400 = 4,854%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,454%	Euribor 3m + 3,700 = 3,154%	Euribor 3m + 4,700 = 4,154%	Euribor 3m + 5,400 = 4,854%

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,704%	Euribor 3m + 5,150 = 4,604%	Euribor 3m + 6,300 = 5,754%	Euribor 3m + 7,500 = 6,954%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,854%	Euribor 3m + 2,900 = 2,354%	Euribor 3m + 3,800 = 3,254%	Euribor 3m + 4,900 = 4,354%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,454%	Euribor 3m + 3,700 = 3,154%	Euribor 3m + 4,700 = 4,154%	Euribor 3m + 5,400 = 4,854%

**15 giu**  
**16:30**

in streaming su:



# PRIVACY

**A MISURA DI MICRO E PICCOLA IMPRESA,  
LE LINEE GUIDA DI CONFARTIGIANATO.**

**16.30. L'IMPEGNO DI CONFARTIGIANATO PER RENDERE LA PRIVACY UN  
FATTORE DI SVILUPPO A MISURA DI MICRO E PICCOLA IMPRESA.**

MARCO GRANELLI, PRESIDENTE CONFARTIGIANATO IMPRESE

**16.40. L'ATTIVITÀ DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN  
FAVORE DELLE MPI ITALIANE E LE LINEE GUIDA DI CONFARTIGIANATO**

GINEVRA CERRINA FERONI, VICE PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**17.00. PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CONFARTIGIANATO - I VANTAGGI  
PER LE IMPRESE E LA FORMAZIONE EROGATA DALLE ASSOCIAZIONI  
TERRITORIALI.**

ANDREA STABILE, RESPONSABILE LEGISLAZIONE D'IMPRESA  
CONFARTIGIANATO IMPRESE

**17.20. I CONTROLLI: ESSERE PRONTI IN CASO DI ISPEZIONI E VERIFICHE.**

MARCO MENEGAZZO, COMANDANTE GRUPPO PRIVACY NUCLEO SPECIALE  
TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE

**17.40. LE FRODI TECNOLOGICHE: COME AFFRONTARE LA NUOVA SFIDA PER LA  
SICUREZZA DEI DATI AZIENDALI**

BIAGIO CRISCI, COMANDANTE IV GRUPPO, SEZIONE II NUCLEO SPECIALE  
TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE

**18.00. CONCLUSIONI**

VINCENZO MAMOLI, SEGRETARIO GENERALE CONFARTIGIANATO IMPRESE

